



Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

Da citare nella risposta

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del 01.02.2024
Numero 73739

OGGETTO: Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC-PNRR. Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "FIORA" di potenza nominale pari a 52,8 MW, nel Comune di Manciano (GR). Proponente: Apollo Wind S.r.l. - **Trasmissione parere e contributi tecnici istruttori di Settore.**

Al Settore VIA – VAS
Arch. Carla Chiodini

In relazione all'oggetto, visto quanto riportato nella documentazione depositata dal proponente consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si riporta di seguito il contributo di competenza del Settore scrivente, idoneo ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, relativo alla coerenza e compatibilità del progetto con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

Energia: D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, L.R. 39/2005; "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10/09/2010, D.M. 10/11/2017 di adozione della "Strategia Energetica Nazionale 2017", Piano Nazionale Energia e Clima 2020-2030 (PNIEC), Piano per la Transizione ecologica 2022; PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), approvato dal Consiglio Regionale con DCRT n.10 dell'11 febbraio 2015.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ART. 4 e 5 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 152/2006, DI COMPETENZA del SETTORE SCRIVENTE:

ENERGIA - ASPETTI PROGRAMMATICI

Si premette che il piano regionale in materia di energia - PAER – individua obiettivi di portata generale, declinandoli però in target numerici solo fino al 2020 e non al 2030: in attesa di un aggiornamento è quindi fondamentale relazionarsi anche ai piani nazionali (il PNIEC 2020 - 2030 e il più recente Piano per la Transizione Ecologica 2022), a cui la programmazione energetica regionale dovrà comunque adeguarsi.



Costituisce “Obiettivo generale” del PAER “contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili”. L'Obiettivo in questione si declina in tre obiettivi specifici:

A. 1 Ridurre le emissioni di gas serra;

A. 2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici;

A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne la programmazione nazionale la “Strategia Energetica Nazionale” (DM 8/03/2013 e DM 10/11/2017) era stata aggiornata dal Piano Nazionale Energia e Clima 2020-2030 (PNIEC), che fissa 5 “dimensioni” di intervento e sviluppo: decarbonizzazione - efficienza energetica - sicurezza energetica - mercato interno dell'energia - ricerca, innovazione e competitività.

Lo sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile, coincidente con l'obiettivo A3 del PAER, contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 e con la Dimensione “decarbonizzazione” del PNIEC, nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni “sicurezza energetica” e “ricerca, innovazione e competitività”.

Lo sviluppo delle FER corrisponde anche al primo macroobiettivo del Piano per la Transizione Ecologica 2022: la “Neutralità climatica”.

Per quanto riguarda la necessità di temperare “realizzazione degli impianti eolici” e “tutela del territorio” si richiama che il PAER individua a tal scopo nell'Allegato 1 alla scheda A3 le “Aree non idonee agli Impianti Eolici”.

Si ricorda inoltre che i criteri ivi contenuti sono ripresi nell'Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici” del PIT – Piano Paesaggistico.

A livello nazionale il DLgs 199/2021 all'art. 20 ha introdotto una nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili prevedendo, al comma 4, la competenza regionale a definire tali aree idonee con propria legge, in coerenza con uno o più decreti ministeriali in cui, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20, saranno stabiliti principi e criteri omogenei. Tali decreti non sono ancora stati adottati dal Ministero e la Regione non ha quindi definito le proprie aree idonee con la prevista legge.

In attesa della succitata individuazione alcune tipologie di aree idonee risultano ad oggi definite solo a livello nazionale con riferimento alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021. Su tali aree la norma nazionale prevede misure autorizzative semplificate.

Va però sottolineato che tali casistiche provvisorie nel caso della fonte eolica sono assai più limitate rispetto al caso della fonte fotovoltaica.

Per quanto riguarda i target numerici sull'eolico il PAER citava il DM “burden sharing” che indicava per la Toscana al 2020 una potenzialità di 358 GWh - 31 ktep (realizzabili con 200 MW di installato di producibilità media di 1800 ore l'anno).

Al 2020 si riscontravano 143,5 MW per 250 GWh – circa 23 ktep (stesso dato al 2022).



Per il PNIEC l'aumento delle rinnovabili passa soprattutto dal solare e dall'eolico. Sull'eolico al 2030 prevede il raddoppio delle cifre al 2020: 19.300 MW di eolico per una produzione di 41,5 TWH/anno.

Il Piano Transizione Ecologica sottolinea poi che anche le cifre del PNIEC dovranno essere pienamente rialzate per adeguarsi alla nuova programmazione UE (fit for 55 e Repower EU).

Tali obiettivi di crescita delle rinnovabili non potranno che essere ricondotti alla programmazione regionale.

Va infine ricordato che i numeri al 2020 e 2030 sono solo step minimi per arrivare almeno al 2050 alla completa sostituzione delle fossili con le rinnovabili (Accordo di Parigi 2015 e Regolamento UE 2021/1119 per il conseguimento della neutralità climatica).

Si tratta quindi di raggiungere una producibilità e un installato considerevoli.

Per l'eolico un apporto fondamentale è dato dall'aumento di producibilità degli aerogeneratori nel tempo: le taglie degli aerogeneratori più performanti che pochi anni fa raggiungevano i 2MW sono già oggi intorno ai 4 - 7 MW (per impianti onshore) e aumentano continuamente.

Breve descrizione del progetto secondo quanto dichiarato dal proponente:

Come descritto dal proponente nell'ambito dello Studio Impatto Ambientale, l'area individuata per la realizzazione del parco eolico interessa il territorio comunale di Manciano, in provincia di Grosseto, al confine regionale tra Toscana e Lazio; soltanto un tratto dell'elettrodotto di connessione alla RTN, in cavidotto interrato sulla Strada Ponte dell'Abbadia, insiste nel comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

Il parco eolico in oggetto è costituito da 8 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 6.6 MW per una potenza complessiva in immissione di 52.8 MW, connessi ad un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS, Battery Energy Storage System) di potenza pari a 25 MW, in una fascia altimetrica compresa tra circa 70 (nella sezione sud dell'impianto) e 127 m s.l.m. (nella sezione nord dell'impianto), insistendo su aree extraurbane destinate principalmente a colture agrarie (seminativi).

Il modello di aerogeneratore previsto dalla proposta progettuale è caratterizzato da un diametro del rotore pari a 170 m, da un'altezza al mozzo di 115 m e da un'altezza complessiva al tip (punta) della pala di 200 m, quindi macchine di grande taglia: un modello commerciale che attualmente soddisfa questi requisiti tecnico-dimensionali è la SG 6.6-170 HH 115 m.

Ogni aerogeneratore sarà collocato su una piazzola, realizzata con materiali selezionati dagli scavi, adeguatamente compattati anche per assicurare adeguata capacità portante, contenente la struttura di fondazione (plinto circolare in cemento armato) e gli spazi per la movimentazione dei mezzi, delle gru di montaggio e per lo scarico e stoccaggio dei vari componenti.

Al termine della fase di cantiere, le piazzole di stoccaggio saranno ripristinate stendendo uno strato di terreno vegetale superficiale, mentre quelle di montaggio saranno ridimensionate così da garantire la gestione e la manutenzione ordinaria dell'aerogeneratore durante la fase di esercizio dell'impianto. Anche le scarpate ai bordi delle piazzole definitive dell'impianto saranno oggetto di interventi di rinverdimento.

Vi sarà anche un'area di cantiere di superficie pari a 5850 m², in prossimità dell'aerogeneratore T04: saranno installati dei prefabbricati – per uffici, magazzini, servizi – ed individuate zone per il



deposito dei mezzi e per lo stoccaggio di materiali e rifiuti. L'area sarà poi restituita all'uso originario stendendo uno strato di terreno vegetale superficiale e piantumando specie erbacee autoctone.

La progettazione della viabilità interna prevede l'adeguamento di strade interpoderali esistenti e la realizzazione di nuovi tratti di accesso alle postazioni degli aerogeneratori (di larghezza massima pari a 5 m). I percorsi stradali ex novo saranno realizzati similmente alle strade interpoderali esistenti, con sottofondo di materiale pietroso misto stabilizzato e massicciata tipo macadam (pavimentazione stradale costituita da pietrisco ed acqua, costipata e spianata ripetutamente da rullo compressore), pertanto non vi saranno strati bituminosi impermeabili.

Le piste di accesso nella fase di gestione impianto saranno utilizzate per la manutenzione degli aerogeneratori e chiuse al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari dei fondi interessati. Le scarpate ai bordi della viabilità di servizio saranno oggetto di rinverdimento.

L'itinerario stradale per i trasporti eccezionali degli aerogeneratori partirebbe dal Porto di Civitavecchia e proseguirebbe lungo la SS 1, la SP 105 fino alla SP 67 Campigliola e poi all'area di cantiere lungo una strada comunale extraurbana per una lunghezza pari a 58 km. Sono previsti interventi sulla viabilità di carattere temporaneo per garantire una carreggiata di larghezza pari a 6 m ed uno spazio aereo di 5.50 m x 5.50 m privo di ostacoli aerei (cavi, rami, ...) quali: allargamento di sede stradale; rimozione di segnaletica strada; sistemazione di fondo stradale realizzazione di by-pass.

Gli elettrodotti saranno realizzati con posa completamente interrata. L'energia prodotta dall'impianto eolico sarà convogliata ad una cabina di raccolta di progetto – situata in prossimità della T02 – e da qui (con un collegamento in antenna a 36 kV) verso una futura stazione elettrica di trasformazione RTN 380/150/36 kV, localizzata nel territorio comunale di Manciano da inserire in entra - esce alla linea RTN “Suvereto – Montalto”. Il proponente precisa che il tracciato del cavidotto interrato è stato individuato con l'obiettivo di minimizzare il collegamento dell'impianto alla RTN e di interessare, per quanto possibile, strade o piste esistenti o territori privi di peculiarità naturalistico-ambientali.

E' previsto anche un sistema di accumulo di energia (BESS, Battery Energy Storage System) elettrochimico di potenza pari a 25 MW in immissione e prelievo, localizzato nelle immediate vicinanze della futura Stazione Elettrica Terna.

Il proponente stima una produzione pari a circa 131.000 MWh/anni, ovvero circa 131 gigawattora annui.

Considerazioni:

Nello Studio di Impatto Ambientale - pag. 143 punto 9.3.2 - il proponente fa riferimento alle aree non idonee individuate dalla L.R. 11/2011 dichiarando che “*Gli aerogeneratori in progetto e le relative piazzole di esercizio – come analizzato nei paragrafi precedenti – ricadono su superfici coltivate a seminativi, non interessando zone all'interno di con visivi e panoramici o aree agricole*”.



di particolare pregio e non interferendo né con siti naturalistici protetti né con beni paesaggistici tutelati indicati dalla L.R. 11/2011”.

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente ma si precisa che le aree non idonee individuate direttamente dalla LR 11/2011 concernono esclusivamente il fotovoltaico a terra.

Sempre nello Studio di Impatto Ambientale e, più precisamente a pag. 144 punto 9.3.3 **PAER**, il proponente afferma che: “... *Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (2015), Scheda obiettivo A3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili – Allegato 1, individua le seguenti aree non idonee agli impianti eolici con potenza superiore a 1 MW o con altezza al mozzo superiore a 60 m:*

- *Siti patrimonio UNESCO;*
- *Aree ed immobili di interesse culturale ai sensi degli artt. 10-11 del D. lgs. 42/2004;*
- *Aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. lgs. 42/2004);*
- *Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali (altresì tutelati ai sensi del D. lgs. 42/04, art. 142, co. 1 lett. f e dalla L.R. 49/95);*
- *Riserve naturali nazionali, regionali, di interesse locale (altresì tutelate ai sensi del D. lgs. 42/04, art. 142, co. 1 lett. f e dalla L.R. 49/95);*
- *Zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori;*
- *Aree con elementi naturalistici di elevato valore: aree in cui gli elementi presenti possiedono contemporaneamente caratteristiche di elevato valore naturalistico e sensibilità particolare all’installazione di impianti eolici, individuate come da “Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici” della Regione Toscana;*
- *Zone umide di Importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (altresì tutelate ai sensi del D. lgs. 42/04, art. 142, co. 1 lett. i);*
- *Altre zone vincolate ai sensi dell’art. 142 del D. lgs. 42/2004 co. 1: • lett. a) territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 m; • lett. e) ghiacciai e circhi glaciali; • lett. m) zone di interesse archeologico;*
- *Centri storici così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale;*
- *Aree a destinazione residenziale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale;*
- *Aree a destinazione commerciale e/o terziaria dove specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale;*
- *Aree a destinazione industriale, aree portuali e retro portuali, interporti e centri intermodali così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale;*
- *Aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata ricadenti all’interno di coni e bacini visivi: aree individuate dalla Regione;*
- *Aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale se, su attestazione del proponente, non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento (ore di funzionamento equivalenti rispetto alla potenza dell’impianto).*



Gli aerogeneratori in progetto e le relative piazzole di esercizio – come descritto nei paragrafi precedenti – non interferiscono né con siti naturalistici protetti né con beni paesaggistici tutelati indicati quali aree non idonee dal PAER e ricadono in zone classificate a destinazione agricola dal Regolamento Urbanistico del Comune di Orbetello, tuttavia l'impianto eolico proposto garantirà almeno 1700 ore/anno di funzionamento”.

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente relativamente all'analisi e raffronto con il sistema regionale delle aree non idonee all'eolico.

In particolare, in relazione alla presenza in zona della riserva regionale “Montauto” (tipologia che il PAER ricomprende fra le “aree non idonee” all'eolico) dall'analisi della carta di dettaglio “A T25 A Carta delle aree non idonee” l'aerogeneratore T08 risulta ai margini di detta area ma comunque non in essa ricompreso.

Inoltre, fermo restando che il Settore non è competente rispetto alla conferma o meno dell'impianto in un'area idonea definita ai sensi del Dlgs 199/2021, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale per le motivazioni suddette, si segnala che rispetto alla recente normativa sull'individuazione di "aree idonee provvisorie" di cui all'art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021 (recentemente modificata dal DL 13/2023), il proponente ha svolto una valutazione in merito a pag. 141 dello Studio di Impatto Ambientale punto 9.2 **Aree idonee ai sensi del D.lgs. 199/2021**, affermando quanto segue. “Il Decreto – nelle more dell'individuazione delle superfici idonee per impianti FER sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al co. 1 – considera aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili attraverso procedure abilitative semplificate (D. lgs. 199/2021 art. 20, co. 8):

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale [...];
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D. lgs. 152/2006;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minore [...];
- c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano [...];
- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 co. 1 lett. h del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici [...].



L'impianto eolico in progetto rientra parzialmente (aerogeneratori T01-T02-T03-T04) in aree idonee ai sensi del D.lgs. 199/2021 art. 20 co. 8, mentre gli aerogeneratori T05-T06-T07-T08 ricadono nel buffer di 3 km da beni tutelati dalla Parte seconda e dall'art. 136 del D. lgs. 42/2004 (aree non classificate come idonee ai sensi del D. lgs. 199/2021 art. 20 co. 8), tuttavia "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee" (D. lgs. 199/2021 art. 20 co. 7)".

Sulla sovrapposizione/interferenza con altri progetti autorizzati/in corso di autorizzazione il proponente ha presentato la carta "A T07 A Inquadramento impianti eolici esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione".

Si segnala al riguardo che la stessa area/sedime è interessata anche da progetti energetici concernenti l'ambito fotovoltaico. Sarebbe quindi opportuna una analisi allargata a progetti già in istruttoria aventi comunque potenziali aspetti di interferenza con il presente.

Rispetto ai contenuti del progetto (che dovrebbe ricomprendere tutti gli interventi principali necessari per la realizzazione del Parco) emerge poi l'esigenza delle integrazioni/chiarimenti di seguito segnalati:

- non risultano allegati i progetti dell'impianto di accumulo elettrochimico Bess, pure dichiarato parte del presente progetto, né della stazione elettrica indispensabile al collegamento previsto dell'impianto ma definita "futura";
- andrebbero quindi colmate tali carenze progettuali;
- o, se tali sopradette infrastrutture sono già autorizzate, andrebbe precisato con quali atti;
- o se tali sopradette infrastrutture sono oggetto di istanze già presentate, andrebbe precisato a quali istanze/progetti si deve fare riferimento.

4. CONCLUSIONI

Richiesta di integrazioni

Si richiedono le seguenti integrazioni/chiarimenti:

a) Il proponente ha presentato una cartografia sulla presenza di altri parchi eolici in corso di istruttoria/autorizzati nella zona ma l'area/sedime proposto è interessato anche da istruttorie/autorizzazioni di impianti ad es. fotovoltaici potenzialmente interferenti con il presente progetto. Si ritiene quindi opportuna una analisi allargata ai progetti FER nella stessa area del presente progetto già autorizzati/in istruttoria.

b) Rispetto ai contenuti del progetto (che dovrebbe ricomprendere tutti gli interventi principali necessari per la realizzazione del Parco) non risultano allegati i progetti dell'impianto di accumulo elettrochimico Bess, pure dichiarato parte del presente progetto, né della stazione elettrica indispensabile al collegamento previsto dell'impianto ma definita "futura":

- andrebbero quindi colmate tali carenze progettuali;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Tutela dell'Ambiente
ed Energia**
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

- o, se tali sopradette infrastrutture sono già autorizzate, andrebbe precisato con quali atti;
- o se tali sopradette infrastrutture sono oggetto di istanze già presentate, andrebbe precisato a quali istanze/progetti si deve fare riferimento.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. David Tei

rg-gp/p.140.010

AOOGRT / AD Prot. 0138233 Data 27/02/2024 ore 16:14 Classifica P.140.010. Il documento è stato firmato da DAVID TEI in data 27/02/2024 ore 16:14.